

Condizioni generali d'assicurazione economia domestica HomeProtect

MN

MNGA01-I2 – edizione 01.06.2015

Indice

Art. 1	Assicuratore che assume il rischio	Art. 24	Estensioni opzionali della copertura
Art. 2	Condizioni di ammissione	Art. 25	Esclusioni generali
Art. 3	Proposta d'assicurazione	Art. 26	Pagamento dei premi
Art. 4	Stipulazione del contratto e inizio della copertura assicurativa	Art. 27	Diffida, messa in mora ed esecuzione
Art. 5	Reticenza	Art. 28	Modifica della tariffa dei premi
Art. 6	Periodo d'assicurazione	Art. 29	Adeguamento delle condizioni d'assicurazione
Art. 7	Durata e disdetta del contratto d'assicurazione	Art. 30	Notifica di un sinistro
Art. 8	Fine del contratto d'assicurazione	Art. 31	Obblighi in caso di sinistro
Art. 9	Scopo dell'assicurazione / coperture a scelta	Art. 32	Violazione degli obblighi in caso di sinistro
Art. 10	Cose assicurate	Art. 33	Gestione dei casi di sinistro
Art. 11	Franchigia	Art. 34	Valutazione del danno
Art. 12	Luogo del rischio	Art. 35	Procedura peritale
Art. 13	Somme d'assicurazione	Art. 36	Indennità
Art. 14	Rischi e danni assicurati	Art. 37	Sottoassicurazione
Art. 15	Incendio e danni della natura	Art. 38	Colpa grave
Art. 16	Furto con scasso, rapina	Art. 39	Obbligo di informare
Art. 17	Furto semplice al luogo del rischio	Art. 40	Obbligo di diligenza
Art. 18	Danni delle acque	Art. 41	Comunicazioni
Art. 19	Spese risultanti da un danno assicurato	Art. 42	Prescrizione e decadenza
Art. 20	Prestazioni fuori dal luogo del rischio	Art. 43	Gestione dei dati personali dell'assicurato
Art. 21	Valori pecuniari	Art. 44	Luogo d'adempimento e foro
Art. 22	Home Assistance	Art. 45	Sanzioni economiche, commerciali e finanziarie
Art. 23	Prestazioni allargate («livello plus»)	Art. 46	Disposizioni legali

Art. 1 Assicuratore che assume il rischio

1. La gestione dell'assicurazione inventario dell'economia domestica è assunta dal Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA (di seguito GMA SA).
2. La VAUDOISE GENERALE, Compagnia d'Assicurazioni SA, Avenue de Cour 41, 1007 Losanna (di seguito l'«assicuratore») assume il rischio e gestisce i sinistri.

Art. 2 Condizioni di ammissione

1. Tutte le persone fisiche domiciliate in Svizzera possono chiedere l'adesione all'assicurazione inventario dell'economia domestica.
2. Il rischio da assicurare deve situarsi sul territorio svizzero.

Art. 3 Proposta d'assicurazione

1. La firma della proposta d'assicurazione non costituisce una domanda d'offerta, ma una dichiarazione formale del

- proponente al GMA SA di voler stipulare un contratto d'assicurazione inventario dell'economia domestica. Il proponente resta vincolato al GMA SA, conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA), ossia per quattordici giorni.
2. Di principio, la proposta è formulata per iscritto mediante il modulo fornito dal GMA SA. Il proponente deve rispondere in modo completo e veritiero a tutte le domande che figurano sulla proposta d'assicurazione. Esso resta responsabile della conformità alle sue indicazioni delle risposte fornite da una terza persona o da un intermediario. Il proponente deve autorizzare i terzi a consegnare al GMA SA tutta la documentazione e le informazioni di cui ha bisogno.
3. Il GMA SA si riserva il diritto di accettare o rifiutare la proposta d'assicurazione, senza dover motivare la sua decisione.

Art. 4 Stipulazione del contratto e inizio della copertura assicurativa

1. Il contratto d'assicurazione è sottoscritto non appena il GMA SA comunica al proponente che accetta la sua proposta.
2. La copertura assicurativa inizia alla data d'entrata in vigore confermata nella polizza d'assicurazione.

Art. 5 Reticenza

1. Se, al momento di stipulare il contratto d'assicurazione, lo stipulante ha taciuto o dichiarato in modo inesatto un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere (reticenza) e a proposito del quale era stato interpellato per iscritto, il GMA SA ha il diritto di disdire il contratto per iscritto entro quattro settimane da quando è venuto a conoscenza della reticenza.
2. La disdetta ha effetto dal momento in cui perviene allo stipulante. L'assicuratore ha diritto al rimborso delle prestazioni accordate per i sinistri il cui verificarsi e/o la cui entità sono stati influenzati dall'oggetto della reticenza.
3. Il diritto dell'assicuratore a detto rimborso cade in prescrizione dopo un anno a decorrere dal giorno in cui le condizioni della reticenza sono state stabilite e, in ogni caso, dopo dieci anni dalla nascita di tale diritto.

Art. 6 Periodo d'assicurazione

Il periodo d'assicurazione corrisponde a un anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre).

Art. 7 Durata e disdetta del contratto d'assicurazione

1. Il contratto è stipulato per la durata indicata nella polizza. Alla fine di tale durata, se non viene disdetto, il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno.
2. Il contratto può essere disdetto individualmente dallo stipulante o dal GMA SA per la data di scadenza contrattuale indicata nella polizza e, in seguito, con un preavviso di sei mesi.
3. Dopo ogni sinistro per il quale l'assicuratore versa una prestazione, lo stipulante ha il diritto di disdire il contratto al più tardi entro dieci giorni dopo essere venuto a conoscenza del pagamento del sinistro. Se lo stipulante disdice il contratto, l'assicurazione cessa di avere effetto quattordici giorni dopo la notifica della disdetta al GMA SA. Il GMA SA conserva il suo diritto al premio per il periodo d'assicurazione in corso se lo stipulante disdice il contratto durante l'anno che segue l'entrata in vigore della copertura assicurativa. Negli altri casi, il premio è dovuto solo fino alla fine del contratto.
4. Dopo ogni sinistro per il quale l'assicuratore versa una prestazione, il GMA SA ha il diritto di disdire il contratto al più tardi al momento del pagamento del sinistro. Se il GMA SA disdice il contratto, l'assicurazione cessa di avere effetto quattordici giorni dopo la notifica della disdetta da parte del GMA SA.
5. Resta riservato il diritto del GMA SA di disdire il contratto in caso di frode o di tentativo di frode.
6. Il diritto di disdetta per violazione dell'obbligo d'informazione da parte del GMA SA al momento della stipulazione

del contratto cessa quattro settimane dopo che lo stipulante è venuto a conoscenza della contravvenzione e delle informazioni, al più tardi tuttavia un anno dopo la contravvenzione. La disdetta ha effetto dal momento in cui perviene al GMA SA.

7. Se il contratto d'assicurazione è disdetto o si estingue prima della scadenza, il premio è dovuto soltanto sino al momento della disdetta del contratto.
8. Lo stipulante deve notificare la sua disdetta per raccomandata e munirla di firma originale. Le disdette trasmesse per fax o posta elettronica (con o senza lettera di disdetta scansionata allegata) sono rifiutate.

Art. 8 Fine del contratto d'assicurazione

Il contratto d'assicurazione si conclude:

- a. al momento della disdetta;
- b. se il GMA SA recede dal contratto in seguito al mancato pagamento dei premi conformemente all'articolo 21 capoverso 1 LCA;
- c. in caso di trasferimento del domicilio all'estero, l'assicurazione si estingue alla fine dell'anno assicurativo o immediatamente su richiesta dello stipulante.

Art. 9 Scopo dell'assicurazione / coperture a scelta

1. Nei limiti e alle condizioni previste nel contratto, l'assicuratore risarcisce, in seguito a un sinistro assicurato, i danni risultanti dalla distruzione, dal deterioramento o dalla scomparsa di cose appartenenti all'inventario dell'economia domestica nel luogo del rischio assicurato.
2. L'assicurazione può essere sottoscritta per l'inventario dell'economia domestica del domicilio principale o per l'inventario dell'economia domestica di una residenza secondaria.
3. L'assicurazione inventario dell'economia domestica prevede due livelli di copertura (modulo di base):
 - Livello basic;
 - Livello plus.
4. Il Livello basic può essere completato con l'opzione «Furto semplice fuori dal luogo del rischio».
5. Il Livello plus può essere completato con le opzioni «Furto semplice fuori dal luogo del rischio», «Rottura vetri dello stabile» e «Terremoto».
6. La polizza d'assicurazione menziona l'estensione della copertura, le franchigie e le somme d'assicurazione scelte per le quali è accordata una protezione assicurativa.

Art. 10 Cose assicurate

1. Cose assicurate

- a. I beni mobili che servono all'uso privato di proprietà dello stipulante o delle persone che vivono in comunione domestica con lui;
- b. Le cose in leasing, affittate o affidate;
- c. Gli animali domestici;
- d. Le costruzioni mobiliari.

2. Cose non assicurate

- I beni che si trovano in permanenza (vale a dire per più di dodici mesi) fuori dal luogo del rischio;

- Gli attrezzi professionali di proprietà del datore di lavoro;
- I veicoli a motore, i rimorchi, i ciclomotori, le roulotte, le case mobili, compresi i loro accessori;
- I veicoli nautici e i loro accessori per i quali è prescritta un'assicurazione responsabilità civile obbligatoria e quelli che non vengono riportati regolarmente al luogo del rischio dopo l'uso; gli aeromobili che devono essere iscritti nella Matricola svizzera degli aeromobili;
- Gli oggetti assunti da un'assicurazione specifica.

Art. 11 Franchigia

1. Per il modulo di base, lo stipulante ha la possibilità di scegliere le varianti seguenti:
 - senza franchigia;
 - franchigia di Fr. 200.-;
 - franchigia di Fr. 500.-;
 per evento.
2. Conformemente alla legislazione, in caso di sinistro conseguente a danni della natura l'avente diritto assume la franchigia indicata nella polizza per la copertura secondo l'articolo 15 capoverso 2 delle CGA.
3. L'importo della franchigia è detratto dall'indennità, con riserva di altre disposizioni contrattuali.

Art. 12 Luogo del rischio

1. Principio

La copertura assicurativa è valida nel luogo del rischio designato nella polizza. Per le cose assicurate che si trovano temporaneamente (al massimo per dodici mesi) fuori dal luogo del rischio, si applicano le disposizioni dell'articolo 20 delle CGA.

2. Trasloco

L'assicurazione è valida per la durata del trasloco e al nuovo domicilio in Svizzera. I cambiamenti di domicilio vanno comunicati al GMA SA entro trenta giorni. Il GMA SA ha il diritto di adeguare il premio alla nuova situazione.

3. Trasferimento del domicilio all'estero

In deroga all'articolo 2 capoverso 2 delle CGA, se lo stipulante trasferisce il proprio domicilio all'estero, l'assicurazione si estingue alla fine del periodo d'assicurazione (con riserva del rispetto del dovere di notifica previsto nell'articolo 39 capoverso 2 delle CGA) o immediatamente su richiesta dello stipulante.

Art. 13 Somme d'assicurazione

1. Principio

Le somme d'assicurazione convenute nella polizza servono da base per il calcolo del premio. Queste somme costituiscono il limite dell'indennità per sinistro.

2. Valore totale

La somma d'assicurazione deve corrispondere all'importo necessario per l'acquisto dei beni assicurati al loro valore a nuovo.

3. Primo rischio

In caso di assicurazione al primo rischio, la somma d'assicurazione convenuta è valida per evento assicurato e costituisce il limite dell'indennità.

Art. 14 Rischi e danni assicurati

1. L'inventario dell'economia domestica è assicurato contro i danni causati da:
 - incendio e eventi naturali;
 - furto;
 - acqua.
2. Per il Livello plus, la copertura include anche le prestazioni della «copertura estesa» ai sensi dell'articolo 23 delle CGA.
3. In caso di obbligo assicurativo per i rischi incendio e danni della natura presso un Istituto cantonale d'assicurazione, le coperture descritte nell'articolo 15 delle CGA non sono assicurate.

Art. 15 Incendio e danni della natura

L'assicuratore risarcisce i danni descritti di seguito fino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta per evento.

1. Incendio

Sono assicurati i danni dovuti:

- a. agli incendi;
- b. al fumo (azione repentina e accidentale);
- c. ai fulmini;
- d. alle esplosioni e alle implosioni;
- e. alla caduta di aeromobili, di meteoriti, di veicoli spaziali o di parti che se ne staccano.

Non sono tuttavia assicurati:

- i danni causati a oggetti esposti all'azione normale o graduale del fumo;
- le bruciacchiature (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'articolo 23 capoverso 4 delle CGA).

2. Danni della natura

1. Danni della natura assicurati

L'assicuratore si assume anche i danni dovuti agli eventi naturali seguenti:

- a. piene;
- b. inondazioni;
- c. tempeste (vento di almeno 75 km/h che sradica alberi o scoperchia i tetti delle case nelle vicinanze delle cose assicurate);
- d. grandine;
- e. valanghe;
- f. pressione della neve;
- g. frane;
- h. cadute di massi;
- i. scoscendimenti.

2. Danni della natura esclusi

Non è accordata alcuna copertura assicurativa per i danni seguenti:

- cedimenti del terreno;
- cattivo stato di un terreno da edificare;
- costruzione difettosa;
- manutenzione difettosa dello stabile;
- omissione di misure di prevenzione o di protezione;
- movimenti del terreno dovuti a lavori;
- scivolamento della neve dai tetti;
- acque sotterranee;

- crescita e straripamento di corsi d'acqua o di falde che, secondo esperienze precedenti, si ripetono.

A prescindere dalla causa, sono parimenti esclusi i danni:

- dovuti all'acqua di laghi artificiali o di altre installazioni idriche;
- dovuti al rigurgito delle acque delle canalizzazioni;
- causati da scosse dovute al crollo di cavità artificiali;
- ai battelli in acqua durante tempeste.

3. Franchigia

Conformemente alla legislazione, l'avente diritto si assume la franchigia indicata nella polizza. L'importo della franchigia è detratto dall'indennità.

4. Limitazione della garanzia

- Se le indennità che tutti gli istituti d'assicurazione abilitati a operare in Svizzera devono versare a un solo stipulante per un evento assicurato superano Fr. 25 milioni, esse saranno ridotte a questo importo.
- Se le indennità che tutti gli istituti d'assicurazione abilitati a operare in Svizzera devono versare per un evento assicurato superano Fr. 1 miliardo, le indennità di pertinenza dei diversi aventi diritto saranno ridotte in modo che non superino questo importo.
- Le indennità per i danni al mobilio e agli stabili non sono addizionate.
- Sono considerati danni causati da un solo evento i danni dovuti alla stessa causa di ordine atmosferico o tettonico, anche se avvengono in momenti e luoghi diversi.

Art. 16 Furto con scasso, rapina

In caso di furto con scasso o di rapina, l'assicuratore risarcisce i danni causati all'inventario dell'economia domestica e provati da tracce, testimoni o in altro modo probatorio, fino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta per evento.

1. Scasso

Furto o tentativo di furto perpetrato da persone che si introducono per effrazione:

- in uno stabile;
- in uno dei suoi locali; solo il contenuto di questi locali è assicurato;
- o vi scassinano un mobile o un veicolo; solo il contenuto di questo mobile o di questo veicolo è assicurato.

2. Rapina

Furto commesso con atti o minacce di violenza contro lo stipulante, le persone viventi in comunione domestica con lui o che lavorano nella sua economia domestica, come pure il furto perpetrato in stato di incapacità di difesa delle persone assicurate in seguito a infortunio, svenimento o decesso.

I furti commessi impiegando chiavi regolari o codici sono assimilati alla rapina se il ladro se li è procurati mediante furto con scasso o rapina.

Al contrario, i furti commessi da borsaioli o con destrezza

sono considerati furto semplice e sono dunque esclusi (con riserva di un'eventuale copertura secondo gli artt. 17 o 24 capoverso 1 delle CGA).

3. Gioielli

1. L'indennità è limitata al 20% della somma d'assicurazione, ma al massimo a Fr. 30'000.– quando i gioielli non sono conservati in una cassaforte di almeno 100 kg o in una cassaforte murata.
2. La limitazione della somma viene a cadere se la cassaforte o la cassaforte murata è chiusa a chiave e le persone responsabili delle chiavi le portano con sé o le hanno chiuse in una cassaforte o una cassaforte murata di qualità uguale. Le stesse disposizioni sono applicabili per la chiave di quest'ultima cassaforte. Queste regole sono applicabili per analogia alla conservazione del codice per le chiusure a combinazione.
3. Gli orologi da polso e da tasca di valore superiore a Fr. 5000.– al pezzo sono considerati gioielli.

4. Danneggiamenti dello stabile

L'assicurazione risarcisce i danni causati allo stabile in occasione di un furto con scasso o di un tentativo provato di furto con scasso al luogo del rischio. Il danno è indennizzato solo nella misura in cui il proprietario dello stabile non possa rivendicare un'indennità o una riparazione integrale del danno presso un altro assicuratore.

5. Esclusioni

Oltre alle esclusioni generali menzionate all'articolo 25 delle CGA, non è accordata alcuna copertura assicurativa per:

- il vandalismo, i disordini civili, i conflitti di lavoro, gli attentati terroristici, le collisioni, i morsi di faine che non sono conseguenza di un furto (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'articolo 23 capoverso 2 delle CGA);
- l'abuso di carte di credito e di debito;
- il furto in veicoli che si trovano all'esterno di uno stabile (con riserva di un'eventuale copertura secondo gli artt. 17 o 24 capoverso 1 delle CGA);
- i danni causati da persone che vivono in comunione domestica con lo stipulante, da ospiti o dal personale, nella misura in cui le funzioni a esse assegnate abbiano dato loro l'occasione di accedere al luogo del rischio;
- i danni conseguenti all'incendio e agli eventi naturali.

Art. 17 Furto semplice al luogo del rischio

L'assicuratore risarcisce il furto che non costituisce né uno scasso né una rapina fino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta per evento.

I furti commessi da borsaioli o con destrezza sono considerati furto semplice. La copertura è accordata anche nei veicoli che si trovano nel luogo del rischio.

1. Residenza secondaria

Se il luogo del rischio designato nella polizza è una residenza secondaria, la copertura «furto semplice» è accordata unicamente se il luogo del rischio è abitato.

2. Gioielli

1. L'indennità è limitata al 20% della somma d'assicurazione, ma al massimo a Fr. 30'000.–.

2. Gli orologi da polso e da tasca di valore superiore a Fr. 5000.– al pezzo sono considerati gioielli.

3. Esclusioni

Oltre alle esclusioni generali menzionate all'articolo 25 delle CGA, non sono inclusi in questa copertura:

- la perdita o l'abbandono di oggetti per distrazione;
- i valori pecuniari;
- il vandalismo, i disordini civili, i conflitti di lavoro, gli attentati terroristici, le collisioni, i morsi di faine che non sono conseguenza di un furto (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'articolo 23 capoverso 2 delle CGA);
- il furto semplice fuori dal luogo del rischio (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'articolo 24 capoverso 1 CGA);
- l'abuso di carte di credito e di debito;
- i danni causati da persone che vivono in comunione domestica con lo stipulante, da ospiti o dal personale, nella misura in cui le funzioni a esse assegnate abbiano dato loro l'occasione di accedere al luogo del rischio;
- i danni conseguenti all'incendio e agli eventi naturali.

Art. 18 Danni delle acque

1. L'assicuratore risarcisce i danni descritti di seguito fino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta per evento.

a. Condotte e diversi

La fuoriuscita di acqua e altri liquidi da condotte, installazioni e apparecchi a esse collegati, da acquari, fontane ornamentali e materassi ad acqua, qualunque sia la causa della fuoriuscita.

b. Gelo

Le spese risultanti dal disgelo e dalla riparazione delle installazioni d'acqua e degli apparecchi che vi sono collegati – danneggiati dal gelo – installati all'interno dello stabile dalle persone assicurate in quanto locatari.

c. Pioggia e neve

Le infiltrazioni dell'acqua piovana, dovute allo scioglimento della neve o del ghiaccio se l'acqua è penetrata nello stabile attraverso il tetto (cupole comprese), dalle grondaie, dai tubi di scarico esterni o da balconi e terrazze.

Non sono tuttavia inclusi in questa copertura i danni in seguito a infiltrazioni d'acqua:

- da soglie e telai difettosi di porte, portefinestre e finestre, nonché da acqua penetrata da porte, abbaini, portefinestre aperte;
- da aperture praticate sul tetto durante i lavori di trasformazione o altri lavori.

d. Rigurgito

Il rigurgito di acqua all'interno dello stabile.

e. Falda freatica

L'acqua proveniente da falde freatiche all'interno dello stabile.

f. Riscaldamento

La fuoriuscita di acqua o altri liquidi provenienti da installazioni di riscaldamento.

2. Non sono tuttavia inclusi in questa copertura i danni conseguenti all'incendio e agli eventi naturali.

Art. 19 Spese risultanti da un danno assicurato

L'assicuratore risarcisce le spese, le perdite di reddito e le cose descritte di seguito:

- fino a concorrenza del 5% della somma d'assicurazione per il Livello basic;
- fino a concorrenza del 20% della somma d'assicurazione per il Livello plus.

La somma d'assicurazione è intesa per caso di sinistro.

a. Spese di sgombero

Le spese di sgombero dei resti di cose assicurate, il loro trasporto, il deposito e l'eliminazione nel luogo appropriato più vicino.

b. Spese di ricostituzione

- Le spese di ricostituzione di documenti, quali i passaporti, o di creazione di un duplicato;
- le spese di annullamento e di ricostituzione di carte di credito e di debito.

c. Spese per il cambiamento delle serrature

Le spese per il cambiamento di serrature e di chiavi del luogo del rischio o di cassette di sicurezza bancarie affittate a uso privato.

d. Spese per riparazioni provvisorie

Le spese per il montaggio di vetri di fortuna, porte e serrature provvisorie.

e. Spese di rialloggio e spese domestiche supplementari

Le spese risultanti dall'impossibilità di utilizzare i locali danneggiati, previa deduzione delle spese risparmiate.

f. Spese funerarie

Le spese funerarie in relazione con un sinistro assicurato saranno rimborsate alle persone che proveranno di averle sostenute. Questa copertura è complementare all'intervento di un eventuale assicuratore sociale.

g. Spese di sostegno psicologico

Le spese per il sostegno psicologico dispensato da un medico o uno psicologo diplomato in relazione con un sinistro assicurato. Questa copertura è complementare all'intervento di un eventuale assicuratore sociale. Le franchigie, le partecipazioni ai costi e le deduzioni legali non sono rimborsate.

h. Perdita di reddito di subaffitto

Le perdite di reddito provocate dall'impossibilità di occupare i locali subaffittati in seguito a un danno assicurato, previa deduzione delle spese risparmiate.

i. Attrezzi professionali

Gli attrezzi professionali appartenenti allo stipulante o a persone che vivono in comunione domestica con lui. Questa copertura è valida soltanto nel luogo del rischio.

j. Effetti degli ospiti

Gli effetti degli ospiti che si trovano nel luogo del rischio. I valori pecuniari sono coperti dalla copertura «Valori pecuniari» ai sensi dell'articolo 21 delle CGA.

Art. 20 Prestazioni fuori dal luogo del rischio

1. Quando le cose assicurate si trovano temporaneamente (al massimo dodici mesi) fuori dal luogo del rischio, in Svizzera o all'estero, l'assicuratore risarcisce i danni:

- fino a concorrenza del 5% della somma d'assicurazione per il Livello basic;
 - fino a concorrenza del 20% della somma d'assicurazione per il Livello plus.
- La somma d'assicurazione si intende per caso di sinistro.
2. Per i valori pecuniari, si applicano le disposizioni dell'articolo 21 capoverso 3 delle CGA.

Art. 21 Valori pecuniari

1. Principio

L'assicurazione rimborsa i valori pecuniari dello stipulante, delle persone viventi in comunione domestica con lui e degli ospiti nell'ambito di un evento assicurato:

- fino a concorrenza di Fr. 1000.– per caso per il Livello basic;
- fino a concorrenza di Fr. 5000.– per caso per il Livello plus.

2. Definizione

Denaro, carte valori (compresi i biglietti della lotteria) e libretti di risparmio, assegni di viaggio, monete e medaglie, metalli preziosi grezzi, pietre preziose e perle non incastonate, carte di cliente e carte di credito, tessere telefoniche, carte prepagate per cellulari, titoli di trasporto (abbonamenti inclusi), vignette autostradali, biglietti d'aereo e voucher (buoni che possono essere scambiati con biglietti d'aereo, prenotazioni in un albergo o altre prestazioni già pagate; i buoni regalo sono considerati come voucher), assegni, pezze giustificative di carte di credito compilate validamente e firmate da persone autorizzate.

3. Esclusioni

Non sono tuttavia assicurati i valori pecuniari degli ospiti che si trovano fuori dal luogo del rischio.

Art. 22 Home Assistance

Nel quadro del programma «Vaudoise Assistance», l'assicuratore fornisce allo stipulante e alle persone viventi in comunione domestica con lui le prestazioni seguenti in collaborazione con un partner (di seguito «partner per le prestazioni di assistenza»).

1. Regole da osservare in caso di richiesta di assistenza

Per consentire al partner per le prestazioni di assistenza di intervenire 24 ore su 24, occorre:

- notificare il caso telefonicamente senza indugio al numero **0800 808 222**;
- ottenere l'accordo preventivo del partner per le prestazioni di assistenza prima di prendere qualsiasi iniziativa o di assumere qualsiasi spesa;
- conformarsi alle soluzioni preconizzate dal partner per le prestazioni di assistenza;
- fornire al GMA SA tutte le pezze giustificative originali delle spese di cui si chiede il rimborso.

2. Validità territoriale

Le prestazioni d'assistenza sono erogate in Svizzera, nel luogo del rischio assicurato, ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1 delle CGA.

3. Eventi assicurati

1. La copertura si applica se l'assicurato si trova in una situazione di necessità:
 - a. in seguito a un incendio (compresi i danni dovuti

all'azione repentina e accidentale del fumo, escluso l'effetto progressivo di quest'ultimo, i fulmini, le esplosioni, le implosioni, i danni della natura e la caduta di aeromobili), a danni delle acque, a un furto o a un tentativo di furto con scasso, a un atto di vandalismo conseguente a un furto con scasso, alla rottura di vetri al domicilio assicurato nell'ambito del contratto d'assicurazione;

- b. in caso di furto o di perdita delle chiavi del luogo del rischio assicurato;
 - c. in caso di guasto al riscaldamento o al sistema elettrico, se l'assicurato è proprietario dello stabile o proprietario per piano. Il partner per le prestazioni di assistenza interviene anche se l'assicurato è locatario, nella misura in cui il guasto si produca all'interno dei locali affittati. I guasti a elettrodomestici, TV, impianti hi-fi e video non sono coperti.
2. Sono considerate situazioni di necessità, le situazioni per cui è necessaria un'azione immediata per evitare un danno considerevole.

4. Prestazioni assicurate

1. Invio di fornitori di prestazioni

Il partner per le prestazioni di assistenza cerca e invia il fornitore di prestazioni specializzato (idraulico, vetraio, elettricista, addetto ai riscaldamenti, fabbro) in grado di intervenire il più rapidamente possibile per adottare misure conservative ed effettuare le riparazioni d'urgenza necessarie.

2. Custodia

Se, in seguito a un evento assicurato ai sensi dell'articolo 22 capoverso 3 delle CGA, il domicilio deve essere sorvegliato per evitare il furto dei beni sul posto, la copertura si estende all'organizzazione e alla presa a carico della custodia dei locali.

5. Spese prese a carico

L'importo totale delle prestazioni garantite dall'assicuratore è di Fr. 1000.– per evento e include:

- a. le spese di trasferta del fornitore di prestazioni;
- b. le riparazioni d'emergenza;
- c. l'eventuale custodia del domicilio.

6. Informazione viaggi

Prima di partire in viaggio, il partner per le prestazioni di assistenza fornisce agli assicurati le informazioni sulle formalità d'entrata nel paese di destinazione, i titoli doganali necessari (passaporti, visti ecc.), le vaccinazioni e le rappresentanze diplomatiche.

7. Esclusioni

1. Il partner per le prestazioni di assistenza non può in nessun caso sostituirsi agli enti di soccorso locali.
2. Non sono inoltre inclusi nella copertura Home Assistance:
 - le spese assunte senza l'accordo del partner per le prestazioni di assistenza e/o non espressamente previste dalle presenti condizioni generali;
 - le spese non giustificate da documenti originali;
 - le conseguenze di atti intenzionali o dolosi da parte dell'assicurato o di tentativi di suicidio;
 - i sinistri ripetitivi causati dal mancato ripristino del domicilio dopo un primo intervento del partner per le prestazioni di assistenza;
 - le spese di ristorante (pasti e bibite) e telefoniche.

8. Circostanze eccezionali

1. Uno sciopero non costituisce una ragione per attivare i servizi «Vaudoise Assistance» e non dà diritto a una presa a carico.
2. Il partner per le prestazioni di assistenza, l'assicuratore o il GMA SA non possono essere ritenuti responsabili di lacune nell'esecuzione di prestazioni in seguito a eventi come:
 - conflitto civile o guerra;
 - instabilità politiche note, sommosse, atti di terrorismo, movimenti popolari, rappresaglie;
 - restrizione alla libera circolazione delle persone e dei beni, nominativa o generale;
 - eruzioni vulcaniche, terremoti, frane, scoscendimenti, valanghe, tempeste, cicloni, inondazioni, piene;
 - disintegrazione dell'atomo;
 - altri casi di forza maggiore, ritardi nell'esecuzione risultanti dalle stesse cause.

9. Surrogazione

Il partner per le prestazioni di assistenza è surrogato, a concorrenza delle indennità pagate e dei servizi da lui forniti, nei diritti e nelle azioni dell'assicurato contro qualsiasi persona responsabile.

10. Doppia assicurazione

Se per la stessa causa un assicurato ha già chiesto prestazioni derivanti da un altro contratto d'assistenza, le prestazioni sono accordate a titolo sussidiario per la parte delle prestazioni che eccede quelle del partner per le prestazioni di assistenza al quale si è fatto ricorso per primo.

Art. 23 Prestazioni allargate (Livello plus) Copertura estesa

Optando per il Livello plus, la copertura assicurativa si estende alle prestazioni seguenti.

1. Rottura dei vetri del mobilio

1. Principio

L'assicuratore risarcisce fino a concorrenza di Fr. 2'000.– per evento i danni causati dalla rottura di:

- a. vetri del mobilio, compresi il plexiglas e altri materiali simili;
- b. pannelli di tavoli in pietra naturale o artificiale e piani di cottura in vetroceramica appartenenti alle cose assicurate;
- c. vetri e specchi amovibili;
- d. vetri dei pannelli solari mobili.

2. Pitture e diversi

A seguito di un sinistro rottura vetri, l'assicuratore assume anche le spese di ricostituzione di pitture, iscrizioni, decorazioni e incisioni.

3. Esclusioni

Non sono tuttavia inclusi in questa copertura i danni:

- ai vetri dello stabile, alle installazioni sanitarie e alle insegne luminose (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'articolo 24 capoverso 2 delle CGA);
- causati da scalfitture, scheggiature o scintille di saldatura sulla superficie, alla levigatura o alla tinteggiatura e quelli causati all'argentatura;
- dovuti all'applicazione di qualsiasi vernice a strati densi o causati da vernici scure che rivestono i

vetri assicurati;

- conseguenti all'impiego di apparecchi che producono calore;
- ai vetri concavi, alle lampade di ogni genere, alle lampadine elettriche, ai tubi luminosi e ai neon;
- agli schermi di ogni materiale elettronico;
- a specchi portatili, vetri ottici, stoviglie;
- conseguenti all'incendio e agli eventi naturali.

2. Vandalismo

1. Rischi assicurati

L'assicuratore risarcisce fino a concorrenza di Fr. 2'000.– per evento l'inventario dell'economia domestica in caso di danno risultante direttamente da:

- a. vandalismo o atti dolosi;
- b. tumulti;
- c. un conflitto di lavoro;
- d. un attentato terroristico;
- e. una collisione;
- f. morsi di faine.

2. Esclusioni

Non sono tuttavia assicurati i danni causati in seguito ad atti dolosi da parte dello stipulante, delle persone viventi in comunione domestica con lui, dei suoi dipendenti, nella misura in cui le funzioni a essi assegnate abbiano dato loro l'occasione di accedere al luogo del rischio, e degli ospiti.

3. Particolarità per il rischio «Collisione»

Sono assicurati i danni provocati accidentalmente in seguito a una collisione con:

- veicoli terrestri, gru o altri dispositivi di sollevamento, come pure il loro carico;
- parti di stabili vicini;
- alberi o rami che se ne staccano e piloni.

Questa copertura è accordata a titolo complementare, ossia dopo l'intervento di un altro assicuratore che vi sia tenuto.

Non sono tuttavia assicurati i danni dovuti a eventi naturali.

4. Particolarità per il rischio «Morsi di faine»

La copertura è accordata anche per i morsi di roditori come topi o ratti non posseduti a titolo privato.

5. Obblighi specifici

In caso di sinistro, lo stipulante o le persone che vivono in comunione domestica con lui si impegnano a promuovere la procedura necessaria presso le autorità competenti per ottenere l'indennizzo dei danni. L'indennità ottenuta da un altro assicuratore o da terzi dovrà essere restituita all'assicuratore nella misura in cui questo versamento copra tutte o parte delle indennità che l'assicuratore ha pagato per lo stesso evento.

3. Prodotti surgelati

1. Principio

L'assicuratore risarcisce fino a concorrenza di Fr. 2'000.– per evento i danni alle derrate destinate all'uso privato provocati dallo scongelamento dovuto a un guasto imprevisto di un'installazione di congelamento.

2. Esclusioni

Non sono tuttavia assicurati i danni dovuti all'incendio, alla natura, al furto e all'acqua.

4. Bruciacchiature

1. Principio

L'assicuratore risarcisce fino a concorrenza di Fr. 2'000.– per evento i danni dovuti a bruciacchiature alle cose assicurate.

2. Esclusioni

Non sono tuttavia assicurati i danni a oggetti esposti volontariamente al fuoco o al calore.

5. Danni causati dall'energia elettrica

1. Principio

L'assicuratore risarcisce fino a concorrenza di Fr. 2'000.– per evento i danni provocati dall'energia elettrica, come sovratensione, riscaldamento causato da un sovraccarico e corto circuito.

2. Cose assicurate

La copertura si estende:

- a. a macchine, apparecchi, cavi e installazioni elettriche appartenenti all'inventario dell'economia domestica;
- b. all'elettrocuzione di animali domestici.

3. Danni assicurati

Le spese di riparazione sono tuttavia limitate al valore a nuovo dell'apparecchio o dell'installazione danneggiata.

4. Oggetto in garanzia

Durante il periodo di garanzia, la copertura è accordata solo se lo stipulante non può far valere pretese nei confronti del fornitore/venditore.

5. Esclusioni

Non sono tuttavia assicurati:

- le linee e le condotte elettriche appartenenti allo stabile;
- i danni causati dai fulmini.

6. Casco

1. Principio

L'assicuratore risarcisce fino a concorrenza di Fr. 2'000.– per evento i danni alle cose assicurate nel e fuori dal luogo del rischio.

2. Danni assicurati

Sono assicurati i deterioramenti o le distruzioni che si verificano all'improvviso e in modo imprevisto e che sono la conseguenza di una causa esterna, vale a dire dovuti all'azione di una forza esterna.

3. Indennizzo

- Per gli oggetti fino a 36 mesi di vita, l'assicuratore indennizza il valore a nuovo;
- a partire dal 37° mese, l'indennizzo è calcolato al valore attuale (ossia il valore a nuovo con deduzione di un ammortamento).

4. Esclusioni

Non sono tuttavia assicurati:

- i danni causati dalle proprietà naturali della merce, dall'usura naturale, da un imballaggio difettoso o da insetti nocivi;
- i danni dovuti ad appropriazione indebita;
- gli oggetti dimenticati;
- i gioielli, gli orologi, gli oggetti d'arte e le pellicce;
- i danni alle biciclette elettriche;
- i danni agli animali;
- i danni alle derrate alimentari;

- i valori pecuniari;
- i danni per i quali il venditore, il noleggiatore, la ditta che esegue la manutenzione o le riparazioni è responsabile legalmente o contrattualmente, in particolare in virtù di un contratto di manutenzione;
- i danni dovuti a difetti che erano o dovevano essere conosciuti dallo stipulante o dalle persone viventi in comunione domestica con lui;
- le perdite di dati che non sono conseguenza di un danno materiale.

5. Sussidiarietà

Questa copertura interviene a titolo sussidiario alle prestazioni di un'altra assicurazione.

6. Spese

Eventuali spese legate a un evento assicurato sono comprese nella somma d'assicurazione convenuta.

Art. 24 Estensioni opzionali della copertura

Se la polizza lo dispone esplicitamente, sono assicurate una o più coperture definite nell'articolo 24 capoversi 1-3 delle CGA.

1. Furto semplice fuori dal luogo del rischio

1. Principio

In deroga parziale all'articolo 17 delle CGA, l'assicuratore risarcisce il furto semplice fuori dal luogo del rischio fino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta per evento.

2. Definizione

Il furto semplice è un furto che non costituisce né uno scasso né una rapina. I furti commessi da borsaioli o con destrezza sono considerati furto semplice. La copertura è accordata anche nei veicoli che si trovano fuori dal luogo del rischio.

3. Esclusioni

- La perdita o l'abbandono di oggetti per distrazione non sono considerati furto semplice;
- i valori pecuniari e l'appropriazione indebita;
- l'abuso di carte di credito e di debito;
- per il «Livello basic», è escluso anche il furto di biciclette fuori dal luogo del rischio.

2. Rottura dei vetri dello stabile

1. Principio

L'assicuratore rimborsa fino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta per evento i danni causati dalla rottura di:

- a. vetri e cupole di stabili, compresi quelli in plexiglas o in altri materiali simili;
- b. pannelli solari fissati allo stabile;
- c. pannelli di tavoli e piani di lavoro di cucina in pietra naturale o artificiale e piani di cottura in vetroceramica fissi allo stabile;
- d. vetri di serre e di ripari per piscine;
- e. specchi stradali appartenenti allo stipulante che servono lo stabile assicurato;
- f. insegne e lanterne pubblicitarie;
- g. lavabi e lavandini con relativo ripiano, vasi di gabinetti, bidè, vasche della doccia, vasche da bagno, compresi gli accessori e le armature necessari (esclusi i danni allo smalto).

2. Pitture e diversi

A seguito di un sinistro rottura dei vetri, l'assicuratore assume anche le spese di ricostituzione di pitture, iscrizioni, decorazioni e incisioni.

3. Spese

Le spese seguenti sono comprese nella copertura:

- le spese di sgombero (ossia le spese per lo sgombero dei resti di cose assicurate, il loro trasporto, il deposito e l'eliminazione nel luogo appropriato più vicino);
- le spese per le riparazioni provvisorie (ossia le spese per il montaggio di vetri di fortuna).

4. Esclusioni

Oltre alle esclusioni generali menzionate all'articolo 25 delle CGA, non è accordata alcuna copertura assicurativa per i danni:

- risultanti da lavori ai vetri o alle loro intelaiature;
- causati da scalfitture, scheggiature o scintille di saldatura sulla superficie, alla levigatura o alla tinteggiatura e quelli causati all'argentatura;
- dovuti all'applicazione di qualsiasi vernice a strati densi o causati da vernici scure che rivestono i vetri assicurati;
- conseguenti all'impiego di apparecchi che producono calore;
- risultanti dall'usura di lavabi, lavandini, vasi di gabinetti, vasche da bagno, vasche della doccia e bidè;
- all'equipaggiamento elettrico e meccanico di gabinetti automatici (motori, cavi ecc.);
- ai vetri concavi, alle lampade di ogni genere, alle lampadine elettriche, ai tubi luminosi e ai neon;
- conseguenti all'incendio e agli eventi naturali.

3. Terremoti / eruzioni vulcaniche

In deroga all'articolo 25 delle CGA, sono assicurati fino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta per evento la distruzione, il deterioramento o la scomparsa causati da terremoti o eruzioni vulcaniche.

1. Definizione – terremoto

Sono reputati terremoti le scosse provocate da processi tettonici subiti dagli strati geologici nella crosta terrestre e dalla superficie della terra. Le scosse dovute alla costruzione o alla perforazione di gallerie sotterranee non sono considerate terremoti. In caso di dubbio, fa stato il parere del servizio sismico svizzero.

2. Definizione – eruzioni vulcaniche

Sono reputate eruzioni vulcaniche i fenomeni come le colate di lava, la pioggia di ceneri o le nubi di gas formate dall'emissione violenta o no di magma.

3. Definizione dell'evento

Tutti i terremoti e/o le eruzioni vulcaniche che si verificano entro 72 ore dopo la prima scossa o eruzione che ha provocato danni costituiscono un solo sinistro. Sono coperti tutti i sinistri il cui inizio cade nel periodo contrattuale.

4. Esclusioni

Non sono assicurati i danni causati dalle acque di bacini artificiali.

5. Disdetta

In deroga parziale all'articolo 7 CGA, questa copertura dei terremoti e delle eruzioni vulcaniche può essere disdetta dalle due parti per la fine di un periodo d'assicurazione con un preavviso di un mese.

Art. 25 Esclusioni generali

1. Sono escluse le cose e le spese seguenti:

- le cose e le spese che sono o devono essere assicurate presso un Istituto cantonale d'assicurazione;
- le spese causate dall'intervento di corpi ufficiali di pompieri, di polizia o di altri organi obbligati a prestare soccorso;
- le cose per le quali è stata stipulata un'assicurazione speciale.

2. Sono altresì esclusi, a meno che lo stipulante non provi che il sinistro non è in alcun rapporto con questi eventi, i danni:

- verificatisi durante eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzioni e ribellioni;
- causati direttamente o indirettamente dall'irradiazione nucleare o ionizzante, da una reazione nucleare o da una contaminazione radioattiva;
- dovuti all'acqua dei laghi artificiali, a prescindere dalla loro causa;
- verificatisi in occasione di atti di vandalismo, tumulti, conflitti di lavoro, attentati terroristici e collisioni (con riserva di un'eventuale copertura per il Livello plus secondo l'articolo 23 capoverso 2 delle CGA);
- dovuti a terremoti (scosse provocate da processi tettonici nella crosta terrestre), con riserva di un'eventuale copertura secondo l'articolo 24 capoverso 4 delle CGA;
- dovuti a eruzioni vulcaniche (con riserva di un'eventuale copertura secondo l'articolo 24 capoverso 4 delle CGA).

Art. 26 Pagamento dei premi

1. I premi sono pagabili in Svizzera annualmente in anticipo.
2. Essi possono pure essere pagati in rate semestrali, trimestrali o mensili. In questo caso, l'importo annuo dei premi è scaglionato e differito.

Art. 27 Diffida, messa in mora ed esecuzione

1. Se il premio non viene pagato alla scadenza convenuta, il debitore sarà diffidato per iscritto e a sue spese a effettuare il pagamento entro quattordici giorni dall'invio della diffida, che menzionerà le conseguenze del ritardo. Se il termine trascorre infruttuosamente, l'obbligo di prestazione cessa una volta scaduto il termine della diffida.
2. Le persone assicurate non possono pretendere prestazioni per sinistri in relazione con eventi verificatisi durante la sospensione dell'obbligo di prestazione, anche se il premio nel frattempo viene pagato.
3. Se avvia una procedura di esecuzione nei confronti dello stipulante, il GMA SA può esigere che egli paghi le spese amministrative.

Art. 28 Modifica della tariffa dei premi

1. Il GMA SA può adattare la tariffa dei premi e le franchigie per il periodo d'assicurazione successivo.
2. Il GMA SA deve notificare allo stipulante le nuove disposizioni del contratto, al più tardi trenta giorni prima della fine del periodo d'assicurazione. In questo caso, lo stipulante ha il diritto di disdire il suo contratto per la fine del periodo d'assicurazione in corso entro un termine di trenta giorni dalla ricezione della polizza o della comunicazione della modifica. La disdetta deve pervenire al GMA SA entro trenta giorni, al più tardi tuttavia l'ultimo giorno dell'anno assicurativo.
3. Se lo stipulante non disdice il contratto, le modifiche dei premi sono considerate accettate.
4. Se l'autorità federale o un'autorità cantonale, sulla base di una copertura regolata da una disposizione legale, decreta un cambiamento di premio, il GMA SA può procedere al relativo adeguamento del contratto. In questo caso, il diritto di disdetta non è applicabile.

Art. 29 Adeguamento delle condizioni d'assicurazione

1. Il GMA SA ha il diritto di adeguare le condizioni d'assicurazione.
2. Le nuove condizioni si applicano se vengono adeguate nel corso della validità dell'assicurazione.
3. Il GMA SA comunica per iscritto questi adeguamenti agli stipulanti. Gli stipulanti non disposti ad accettare questi adeguamenti possono disdire il contratto per la data dell'adeguamento. Se il GMA SA non riceve alcuna disdetta entro trenta giorni dalla comunicazione dell'adeguamento, le nuove condizioni sono considerate accettate.
4. Se l'autorità federale o un'autorità cantonale, sulla base di una copertura regolata da una disposizione legale, decreta un cambiamento di franchigia, dei limiti dell'indennità o della copertura, il GMA SA può procedere al relativo adeguamento del contratto. In questo caso, il diritto di disdetta non è applicabile.

Art. 30 Notifica di un sinistro

1. Lo stipulante deve notificare al GMA SA, il più rapidamente possibile dopo che si è verificato o che è stato constatato, qualsiasi sinistro le cui conseguenze prevedibili possono concernere l'assicurazione.

In caso di necessità

Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA

Prestazioni Patrimonio

Rue des Cèdres 5 – Casella postale – 1919 Martigny

N° telefono 0848 803 222

sinistriprotect@groupemutuel.ch

2. Il GMA SA, dopo le verifiche preliminari, trasmette il caso all'assicuratore che, da quel momento, è in contatto diretto con l'assicurato.
3. L'assicuratore effettua la verifica finale della copertura e, se essa è accordata, assume la gestione del caso.

Art. 31 Obblighi in caso di sinistro

1. Lo stipulante o l'avente diritto deve giustificare le pretese e fare tutto il possibile per conservare e preservare le cose assicurate e per contenere il danno.
2. In caso di furto, di tentativo di furto, di atti dolosi o di disordini civili, lo stipulante o l'avente diritto deve informare la polizia e non modificare o cancellare le tracce senza il suo accordo.
3. Lo stipulante o l'avente diritto deve collaborare con l'assicuratore nell'indagine sui fatti e nell'accertamento della prova del danno.
4. Salvo in caso di necessità, lo stipulante o l'avente diritto non deve prendere alcuna misura concernente il danno senza l'accordo dell'assicuratore.
5. Lo stipulante o l'avente diritto è tenuto a fornire all'assicuratore qualsiasi informazione e documentazione utile, a richiederle a terzi all'attenzione dell'assicuratore, ad autorizzare terzi per iscritto a fornire all'assicuratore le relative informazioni e la documentazione corrispondente. L'assicuratore ha inoltre il diritto di effettuare autonomamente inchieste in merito.

Art. 32 Violazione degli obblighi in caso di sinistro

1. Le persone assicurate si assumono tutte le conseguenze di una violazione colposa dell'obbligo di notifica.
2. Se una persona assicurata viola in modo colposo uno dei suoi obblighi contrattuali, l'assicuratore è liberato da ogni obbligo nei suoi confronti.

Art. 33 Gestione dei casi di sinistro

L'assicuratore interviene in caso di sinistro solo nella misura in cui le pretese oltrepassino l'eventuale franchigia convenuta.

Art. 34 Valutazione del danno

1. L'avente diritto deve provare l'entità del danno. La somma assicurata non costituisce una prova né dell'esistenza né del valore delle cose assicurate al momento del sinistro.
2. La valutazione del danno è fatta dalle parti stesse, mediante un perito comune oppure mediante procedura di valutazione. Ognuna delle parti può esigerne l'applicazione.
3. Nell'assicurazione per conto altrui, l'assicuratore si riserva il diritto di valutare il danno esclusivamente con lo stipulante.
4. L'assicuratore non è obbligato ad assumere cose salvate o danneggiate.
5. L'assicuratore si riserva il diritto di fornire una prestazione in natura.

Art. 35 Procedura peritale

1. Ciascuna parte designa un perito e i due periti scelgono un arbitro prima di avviare la valutazione del danno.
2. Se i periti sono d'accordo, la loro constatazione vincola lo stipulante e l'assicuratore. Se le conclusioni differiscono, l'arbitro decide in merito ai punti contestati, nei limiti dei due rapporti dei periti.
3. Ciascuna parte si assume le spese del proprio perito.
4. Le spese dell'arbitro sono suddivise a metà.

Art. 36 Indennità

L'assicuratore rimborsa il valore di sostituzione in funzione delle particolarità menzionate di seguito.

1. Valore di sostituzione

L'indennità è calcolata sulla base dell'importo necessario per sostituire le cose danneggiate con oggetti nuovi al momento del sinistro (valore a nuovo), previa deduzione del valore dei resti.

2. Danni parziali

Per i danni parziali, l'assicuratore rimborsa le spese effettive di riparazione, tuttavia al massimo il valore di un nuovo acquisto.

3. Valore affettivo

Un valore affettivo non è preso in considerazione.

4. Spese per ridurre il danno

Sono rimborsate anche le spese per ridurre il danno. Se tali spese e l'indennità superano la somma d'assicurazione, il rimborso è concesso solo se si tratta di spese ordinate dall'assicuratore.

5. Oggetti ritrovati

L'avente diritto deve rimborsare l'indennità che gli è stata versata per gli oggetti ritrovati (previa deduzione di un importo da determinare per un eventuale minor valore) o mettere questi ultimi a disposizione dell'assicuratore.

6. Pagamento

1. L'indennità è esigibile trenta giorni dopo che l'assicuratore ha ricevuto le informazioni necessarie per la determinazione dell'importo del danno.
2. L'obbligo di effettuare il pagamento è differito fintanto che una colpa di una persona assicurata impedisce di stabilire o pagare l'indennità.
3. In particolare, l'indennità non è dovuta fintanto che:
 - la persona assicurata è oggetto di un'inchiesta di polizia o di un'istruttoria penale in relazione al sinistro e la procedura non è terminata;
 - esistono dubbi sulla legittimazione dell'avente diritto a ricevere il pagamento.

Art. 37 Sottoassicurazione

Se la somma assicurata è inferiore al valore di sostituzione (sottoassicurazione), il danno viene risarcito solo nella proporzione esistente tra la somma assicurata e il valore a nuovo.

1. Somme assicurate

L'indennità è limitata alla somma d'assicurazione secondo la polizza. Per le estensioni di copertura, le indennità sono pagate in aggiunta alla somma d'assicurazione degli oggetti coperti nella polizza. Nell'assicurazione al primo rischio, il danno viene risarcito fino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta, a prescindere da un'eventuale sottoassicurazione.

2. Applicazione

In funzione degli elementi contrattuali menzionati nella polizza, il calcolo della sottoassicurazione è effettuato come segue:

1. Somma d'assicurazione stabilita mediante l'aiuto alla determinazione del valore dell'inventario dell'economia domestica o somma d'assicurazione secondo inventario dettagliato risalente a meno di cinque anni prima:
Lo stipulante si impegna a fornire dati corrispondenti

alla realtà. Non viene calcolata una sottoassicurazione per i danni il cui importo è inferiore a Fr. 20'000.–. La regola della sottoassicurazione si applica alla parte eccedente.

2. Somma d'assicurazione fornita dallo stipulante senza inventario dettagliato: l'eventuale sottoassicurazione è calcolata dal primo franco.

Art. 38 Colpa grave

L'assicuratore rinuncia al suo diritto di ridurre le prestazioni e a quello di rivalersi quando la persona assicurata ha causato il sinistro per colpa grave.

Art. 39 Obbligo di informare

1. I cambiamenti di indirizzo, di stato civile e il decesso devono, salvo disposizioni contrarie, essere comunicati per iscritto al GMA SA entro trenta giorni. In caso di mancata comunicazione o di comunicazione tardiva, l'assicurato può essere chiamato ad assumersi il danno e le spese che ne risultano per il GMA SA.
2. Se lo stipulante trasferisce il suo domicilio o la sua residenza fuori dalla Svizzera, deve avvisare il GMA SA entro trenta giorni e trasmettergli un attestato di partenza emesso dal Comune o dal Cantone.
Se lo stipulante omette tale comunicazione, il GMA SA può porre fine, dal momento in cui ne viene a conoscenza, alla copertura assicurativa.
3. Per l'accertamento dei fatti, lo stipulante deve collaborare alle investigazioni relative al contratto d'assicurazione, in particolare per quanto concerne la reticenza, l'aggravamento del rischio ecc.

Art. 40 Obbligo di diligenza

1. Lo stipulante è tenuto a osservare l'obbligo di diligenza.
2. In particolare, deve adottare le misure dettate dalle circostanze per proteggere le cose assicurate dai rischi coperti.
3. Se, in seguito a una colpa, sono stati violati gli obblighi di diligenza, le prescrizioni in materia di sicurezza o altri obblighi, l'indennità potrà essere ridotta nella misura in cui il verificarsi o l'estensione del danno ne siano stati influenzati.

Art. 41 Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni devono essere indirizzate alla sede amministrativa del GMA SA, rispettivamente dell'assicuratore nel quadro della gestione di un sinistro.
2. Le comunicazioni che incombono al GMA SA o all'assicuratore sono fatte all'ultimo indirizzo in Svizzera indicato al GMA SA dalla persona assicurata.

Art. 42 Prescrizione e decadenza

1. I crediti derivanti dal contratto d'assicurazione cadono in prescrizione due anni dopo il fatto dal quale nasce l'obbligo.
2. Decadono le richieste d'indennità che sono state rifiutate e che non sono state oggetto di un'azione giudiziaria nei due anni che seguono il sinistro.

Art. 43 Gestione dei dati personali dell'assicurato

1. I dati personali e amministrativi raccolti sono necessari al GMA SA e/o al suo intermediario e/o all'assicuratore e/o ai partner per le prestazioni di assistenza per emettere un'offerta, trattare la/le proposta/e d'assicurazione secondo la LCA e il/i relativo/i contratto/i, e gestire i sinistri. Essi serviranno al GMA SA e/o all'assicuratore e/o al suo partner per la valutazione dei rischi da assicurare, il trattamento dei sinistri, la gestione amministrativa, statistica e finanziaria dell'assicurazione/i sottoscritta/e, nonché per la gestione amministrativa e finanziaria tra l'intermediario e il GMA SA. Nella misura in cui al Groupe Mutuel, sono delegate determinate attività amministrative e di distribuzione dell'assicurazione per il GMA SA, è possibile trasmettere anche a lui e ad altre entità o delegati (in particolare intermediari) questi dati.
2. I dati personali e amministrativi possono altresì essere utilizzati dal GMA SA, dal Groupe Mutuel, da altre entità o da delegati (in particolare intermediari) per definire le esigenze attuali e future dell'assicurato in materia d'assicurazione nell'ambito di attività di marketing.
3. Qualora necessario, il GMA SA, l'assicuratore e/o il Groupe Mutuel, si riservano il diritto di trasmettere i dati ai terzi coinvolti nell'esecuzione del contratto in Svizzera e all'estero, in particolare a società affiliate al Groupe Mutuel o da lui amministrate. Con la firma della proposta d'assicurazione, si autorizza la trasmissione per posta, e-mail, telefono o SMS di informazioni e pubblicità concernenti le offerte e i prodotti del Groupe Mutuel, delle sue società affiliate o amministrate e dei suoi partner, come pure il trattamento dei relativi dati.
4. I dati personali e amministrativi sono generalmente conservati in formato elettronico e/o cartaceo e/o scansionato. Essi sono conservati per tutto il tempo richiesto dalla legge e dalla gestione del contratto d'assicurazione, dei sinistri, dei diritti di ricorso, d'incasso, della remunerazione dell'intermediario e/o di eventuali controversie tra lo stipulante, il GMA SA, l'assicuratore, l'assicurato, l'intermediario o terzi.
5. Il GMA SA e l'assicuratore sono inoltre autorizzati a richiedere qualsiasi informazione considerata utile presso le autorità o terzi, in particolare per quanto attiene all'evoluzione dei sinistri. Tale autorizzazione vale a prescindere dalla stipulazione contrattuale. Lo stipulante ha il diritto di richiedere al GMA SA e all'assicuratore le informazioni previste dalla legge in merito al trattamento dei dati che lo riguardano.

Art. 44 Luogo d'adempimento e foro

1. Salvo disposizioni particolari contrarie, gli obblighi risultanti dal contratto devono essere adempiuti sul territorio svizzero in franchi svizzeri.
2. In caso di contestazione, lo stipulante o l'avente diritto può scegliere i tribunali del suo domicilio svizzero o quelli della sede del GMA SA.
3. In caso di controversia riguardo alle pretese derivanti dalla presente assicurazione, il foro di un'eventuale azione legale contro l'assicuratore è quello del domicilio svizzero dell'assicurato o della sede dell'assicuratore.

Art. 45 Sanzioni economiche, commerciali e finanziarie

La copertura non è accordata nella misura e fintanto che sanzioni economiche, commerciali o finanziarie legali applicabili si oppongono all'erogazione delle prestazioni contrattuali.

Art. 46 Disposizioni legali

Per la presente assicurazione sono applicabili inoltre le pre-scrizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione del 2 aprile 1908 e quelle dell'Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private.